

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

***Modificato e registrato il 02/10/2008 presso l'Agenzia delle Entrate
di Albano (RM) Registrazione n. 5089 serie III.***

Art. 1

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), sotto la denominazione: "Punto a Capo **ONLUS**"

Art. 2

La *ONLUS* non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

La *ONLUS* potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Al Ministero delle finanze competente sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di *ONLUS*.

Art. 3

La *ONLUS* ha sede in Marino (RM), in Via Posta Vecchia, 94.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della *ONLUS*;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della *ONLUS* sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della *ONLUS*, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5

Le finalità principali che l'Associazione si propone sono:

- Propagandare, estendere, incentivare e sviluppare la cultura, l'istruzione, la solidarietà e l'informazione dei cittadini svantaggiati come dall'art. 2.
- Promuovere tutte le iniziative (culturali, informative e associative) che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire ad una più elevata e qualificata diffusione della cultura, dell'istruzione e dell'informazione e quanto

ad esse affine.

- Organizzare incontri, elaborare e diffondere documenti, raccogliere fondi, contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo culturale, civile e sociale della collettività, valorizzare il patrimonio ambientale, archeologico, storico, come bene comune.
- Pubblicare un bollettino informativo che promulghi le finalità dell'associazione.
- Impegnarsi e adoperarsi per una fattiva collaborazione tra associazionismo, Enti Pubblici o soggetti privati disponibili a sostenere le iniziative dell'Associazione.

Art. 6

Per perseguire e raggiungere le finalità e gli obiettivi dell'articolo 5, l'associazione potrà:

- organizzare momenti e luoghi d'incontro tra i soci dell'Associazione e/o tra altri soggetti interessati, onde avere proficui scambi di idee, dati, esperienze, ecc.
- Organizzare gruppi di studio o di lavoro, ricerche, mostre fotografiche, video tavole rotonde, forum, stages, conferenze, teleconferenze, ecc. su temi inerenti alla cultura, all'istruzione, all'informazione e alla solidarietà internazionale.
- Collaborare e fare progetti per la diffusione della cultura in tutte le sue forme.
- Redigere e pubblicare eventuali materiali informativi, sia di tipo tradizionale che di tipo informatico, sugli argomenti che costituiscono l'attività dell'Associazione.
- Per alimentare e rinsaldare la vita associativa dei soci e i legami con altre associazioni che perseguono le stesse finalità, l'Associazione "Punto a Capo" potrà inoltre organizzare attività e manifestazioni culturali in generale, ricreative, viaggi, visite; potrà fare delle convenzioni fruibili dall'Associazione e/ o dai soci con diversi soggetti culturali, religiosi, artigianali, commerciali, industriali, ecc.
- Fermo restando l'oggetto solidale principale di cui alle lette precedenti, l'Associazione "Punto a Capo" potrà in via eccezionale, svolgere attività commerciali, i cui proventi saranno destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali.
- Lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate è finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale. E' vietata qualsiasi attività diversa che non sia finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale o non sia a questo direttamente connessa.

Art. 7

L'associazione "Punto a Capo" opera su tutta la Regione Lazio ed è aperta a collaborazioni su tutto il territorio nazionale ed internazionale; potrà quindi collaborare con altre Associazioni o soggetti sia nazionali che internazionali. I soci dell'Associazione "Punto a Capo" possono avere provenienza nazionale italiana o straniera.

Inoltre, l'Associazione per inserirsi ed operare in modo concreto e capillare nelle varie realtà locali, potrà creare delle sezioni e sedi periferiche.

Art. 8

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci. In caso di uscita dall'Associazione il socio non ha diritto alla restituzione della quota sociale, né in modo diretto né indiretto.

I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci, hanno pari dignità e diritti, a prescindere dalla loro maggiore o minore capacità di contribuire alla vita associativa. I soci hanno diritto altresì di voto per l'approvazione e le modificazioni di statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11

L'assemblea generale dei soci è organo sovrano e viene convocata dal Presidente dell'Associazione, nel luogo e data che questi stabilisce. L'assemblea si riunisce ordinariamente ogni anno, straordinariamente quando lo deliberi la maggioranza del Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un terzo dei soci.

Art. 12

L'assemblea generale in seduta ordinaria:

- Delibera sul bilancio annuale;
- Delibera sui programmi pluriennali dell'Associazione;
- Delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
- Elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- Decide sulla radiazione dei soci;

L'assemblea dei soci in seduta straordinaria:

- Delibera eventuali modifiche dello statuto;
- Delibera la modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 13

L'avviso di convocazione dell'assemblea recante la data, il luogo e l'ordine del giorno sarà inviato a mezzo posta elettronica o posta ordinaria a tutti i soci almeno 15 giorni prima ovvero mediante affissione di apposito avviso negli spazi destinati presso la sede dell'Associazione e presso tutte le eventuali sedi

periferiche almeno 30 giorni prima.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero di soci presenti.

Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto unanime dei soci presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 14

Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- Convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione

Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15

L'assemblea generale elegge un Consiglio Direttivo composto da tre a nove soci.

Il consiglio Direttivo:

- Approva i programmi di attività dell'Associazione;
- Predispone e sottopone all'Assemblea dei soci la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
- Elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
- Determina le quote per i soci;

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 16

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito dai soci, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Qualora nel corso del quinquennio più componenti dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione, fino alla prima assemblea che provvede alla loro ratifica.

Art. 17

L'associazione ha la durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con

delibera dell'Assemblea, con voto unanime degli associati partecipanti all'Assemblea.

Art. 18

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.